

Stato, diplomazia e nunzi apostolici: politiche e strategie ecclesiastiche nel Regno di Napoli tra Cinquecento e Seicento

CARLA PEDICINO

Alle origini della burocrazia pontificia

Nel secolo XVI lo Stato della Chiesa, non diversamente dalle altre realtà politiche del tempo, si avvia ad acquisire le caratteristiche di uno Stato assoluto moderno, attraverso l'accentramento amministrativo, la costruzione di un articolato apparato burocratico, la conquista di un ruolo ben definito nel quadro delle potenze europee. La consapevolezza della crisi attraversata negli anni di anarchia durante il "Grande Scisma" e la percezione dell'indebolimento della funzione universalistica fino ad allora svolta, inducono i Pontefici a provvedere alla riorganizzazione dell'apparato statale per il perseguimento di precisi obiettivi in campo temporale. Si assiste così ad un progressivo accentramento amministrativo che si realizza attraverso il contenimento delle autonomie locali e il controllo delle attività da parte di funzionari statali inquadrati in un solido apparato burocratico. Silvano Giordano ha osservato come, in tale contesto, la politica internazionale del papato si muova a partire da un concetto identitario complesso derivante dalla somma dei riferimenti universalistici di ascendenza medioevale, «teologicamente e giuridicamente fondati sulla dottrina di un primato pontificio che si esercita, almeno in linea di principio, sulla *Christianitas* in quanto tale». In questa sono comprese le confessioni ortodossa e protestante, come pure la porzione non cristiana dell'umanità, sempre meglio conosciuta grazie al progredire delle esplorazioni¹.

A partire dal Quattrocento la rete diplomatica della Chiesa tende a strutturarsi in maniera stabile per far fronte ai problemi del tempo per ampliare, progressivamente, il suo raggio d'azione in seguito alla riforma protestante². Sul piano diplomatico, il duplice ruolo del Pontefice, principe italiano e capo della Chiesa universale, comporta una accresciuta complessità delle funzioni che i suoi rappresentanti sono chiamati a svolgere. All'inizio il rappresentante diplomatico del Pontefice è denominato legato apostolico «ambasciatore del Papa e rappresentante la sua persona appresso de' principi cui è inviato per affari straordinari»³.

Da questa definizione emerge il carattere straordinario della missione diplomatica affidata a questa figura, diversa da quella svolta dal rappresentante permanente, il nunzio «ambasciatore del Papa, rappresentante la sua persona appresso gli imperatori, i re, i grandi principi o repubbliche, a cui inviano per ordinaria delegazione»⁴. Il pontefice trasforma il suo rappresentante, da incaricato alla raccolta delle imposte ecclesiastiche e

¹ S. GIORDANO, *Uomini e apparati di governo nella politica internazionale del papato*, in M. A. VISCEGLIA (a cura di), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Roma, Viella, 2013, pp. 131-148.

² P. RICHARD, *Origines des nonciatures permanentes. La représentation pontificale au XV siècle*, in «Revue d'Historie Ecclésiastique», VII, 1906, pp. 3-55.; H. BIADET *Les Nonciatures Permanentes jusqu'en 1648*, Helsinki, Suomalainen Tiedekatemia, 1910; P. PRODI, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Vol. I, Bologna, Pàtron, 1968; ID., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

³ G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, Vol. XXXVIII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1846, p. 266.

⁴ Ivi, p. 51.

dell'amministrazione della giustizia nei casi riservati alla giurisdizione ecclesiastica, in un diplomatico con pieni poteri negoziali.

In termini quantitativi la diplomazia pontificia conosce una fase di particolare slancio nell'ultimo trentennio del XVI secolo e la prima metà del XVII secolo⁵. Il processo di internazionalizzazione e il conseguente affinamento dell'organizzazione diplomatica curiale affonda le sue radici nel periodo preconconciliare. È stato scritto che «La traumatica vicenda del sacco di Roma del 1527 rivelò la debolezza romana e la sproporzione di una strategia di scontro frontale con l'autorità secolare rispetto alle forze effettive di cui poteva disporre il papato in termini politico-militari»⁶. Su queste basi si assiste a una riconsiderazione dell'essenzialità dell'istituzione diplomatica pontificia.

In particolare è Paolo III che si impegna a rilanciare il ruolo di mediazione della Chiesa grazie ad una riforma del ruolo del nunzio che diventa «soggetto pastorale di sorveglianza e di controllo in una forma, per così dire, vicariale del pontefice che veniva rappresentato a tutto tondo nella sua potestà di capo di Stato»⁷. Il Concilio di Trento diventa, poi, l'occasione per la valorizzazione delle competenze politico-diplomatiche dei nunzi destinati a un dinamismo politico istituzionale che fonde insieme la gestione del grande progetto di una massiccia riorganizzazione della Chiesa (e l'applicazione dei decreti tridentini) e la definizione di alleanze politiche ma, inevitabilmente, anche la configurazione di un rapporto giurisdizionale con il potere civile⁸.

Grazie a un sistema di rappresentanze diplomatiche permanenti presso le corti europee la Chiesa intravede la possibilità di recuperare una propria capacità di iniziativa: le nunziature devono rispondere a una serie di questioni di natura politica fiscale ed ecclesiastica su cui si fondano i rapporti tra Roma e le diverse corti europee. Il nunzio apostolico, «collegamento periferico del centralismo romano»⁹, è un rappresentante diplomatico della Santa Sede la cui funzione è garantire la continuità dei rapporti politici con lo stato in cui è inviato. Il compito di rendere l'istituto della rappresentanza diplomatica un organismo stabile viene assunto da Gregorio XIII che, nel 1573, inizia la ristrutturazione delle nunziature e la classificazione delle principali cariche: il legato, cardinale inviato come ambasciatore straordinario, il nunzio, rappresentante permanente presso l'imperatore, l'internunzio, rappresentante diplomatico secondario.

Successivamente, con la creazione della carica di Segretario di Stato sotto il pontificato di Clemente VII, l'organizzazione della nunziatura tende a perfezionarsi fino alla pace di Vestfalia, quando, diminuita la loro importanza politica, i nunzi riprendono a occuparsi di

⁵ P. BLET, *Historie de la représentation diplomatique du Saint-Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano 1982; P. PRODI, *La diplomazia nel Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, Casa Editrice Riccardo Pairon, 1963.

⁶ S. ANDRETTA, *Cerimoniale e diplomazia pontificia nel secolo XVII*, in *Cérimonial et rituel à Rome (XVI-XIX siècle)*, Roma, École Française de Rome, 1997, pp. 201-222. Su questo tema anche *Ambasciate e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna*, Numero monografico di «Cheiron», 1998.

⁷ Ivi, p. 202.

⁸ Ivi, p. 203. Su questo tema: G. ALTAROZZI, *Tra Stato e Chiesa: le nunziature apostoliche nella prima età moderna*, in «Historica», 2, 2011, pp. 45-58; S. ANDRETTA, *Note sullo studio della diplomazia in età moderna*, in R. SABBATINI, P. VOLPINI (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, Milano, Franco Angeli, 2011; M. ROSA, *La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Roma, Viella, 2013; A. KOLLER, *The definitions of a new ecclesial policy by the papal curia after the Council of Trent and its receptions in partibus*, in P. TUSOR, M. SANFILIPPO (a cura di), *Il Papato e le chiese locali. Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche*, Viterbo, Editore Sette Città, 2014.

⁹ P. CARTA, D. GREGOROWCZ, *Nunziature e politica nel 500. L'istituto e i suoi aspetti critici*, in *Ambassades et ambassadeur en Europe (XV-XVI siècles). Pratiques, écritures, savoirs, images*, Ginevra, Droz, 2020, pp. 441-466.

questioni ecclesiastiche.

Questa evoluzione si riflette nelle iniziative politiche della Santa Sede tra XVI e XVII secolo.

«La volontà di lavorare per una visibilità internazionale in sostegno di una politica *chatolica* in Europa», indica come il problema della costruzione di strumenti idonei a rappresentare la monarchia pontificia e i suoi interessi generali «fosse ormai consapevolmente a posto»¹⁰.

La corte romana «sostanzialmente italiana e principesca»¹¹ si avvia a diventare, nel corso del Seicento, il soggetto di una politica statale matura.

Il pontificato di Paolo V e le istruzioni ai nunzi

Le edizioni sulle istruzioni generali ai nunzi hanno beneficiato del generale rinnovamento di studi relativo alla diplomazia pontificia avviato nel secondo dopoguerra. Alla fine degli anni Cinquanta, infatti, l'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea pubblicava tre serie relative alle nunziature degli antichi stati italiani: Nunziature di Venezia, Nunziature di Napoli, Nunziature di Savoia¹² a cui seguirono gli *Actae nuntiaturae gallicae* frutto della collaborazione tra l'École Française de Rome e la Pontificia Università Gregoriana¹³.

Negli anni Settanta dello scorso secolo presso l'Istituto Storico Italo-Germanico di Roma ebbe luogo un colloquio internazionale il cui scopo era la ricerca di nuove metodologie per la valorizzazione dei carteggi delle nunziature conservate presso i depositi vaticani¹⁴. Nell'ambito della discussione venne analizzata dettagliatamente la difficoltà dell'utilizzo delle fonti diplomatiche e, in particolare, della corrispondenza dei nunzi e il loro scarso uso. Si sviluppava, contemporaneamente una nuova corrente storiografica secondo cui i documenti diplomatici «erano stilati secondo preoccupazioni essenzialmente politiche che, ignorando quasi completamente i problema spirituali, ne prospettano la dimensione ecclesiastica solo per ciò che essa vale come elemento del gioco politico»¹⁵.

Di conseguenza, i dispacci diplomatici apparivano «muti sui problemi ecclesiastico-religiosi considerati nelle loro componente vere e proprie, cioè spirituali»¹⁶. Una nuova prospettiva di studi veniva aperta, contemporaneamente da Heinrich Lutz secondo cui la documentazione offerta dalle nunziature costituiva un importante punto di riferimento per l'analisi dei contesti politici del tempo. La documentazione relativa al papato moderno, considerato come istituzione europea, rispecchiava non soltanto le dinamiche interne

¹⁰ S. ANDRETTA, *Cerimoniale e diplomazia pontificia...*, cit., p. 204.

¹¹ M. PELLEGRINI, *Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna: Per una letteratura storico-sociale della curia romana*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXX, 1994, pp. 543-602.

¹² G. PIZZORUSSO, *Appunti sulle edizioni documentarie delle "Nunziature d'Italia"*, in *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, Viterbo, Editore Sette Città, pp. 33-58.

¹³ O. PONCET, *La nunziatura di Francia (XVI-XIX secolo): vicissitudini e utilizzo delle fonti*, in *Gli archivi della Santa Sede*, cit., pp. 87-107.

¹⁴ P. J. VAN KESSEL, *Bespreking over Nuntiatuurberichten*, in «Nederlandt Archief voon Kerageschiedenis», 52/2 (1972), pp. 239-245. Su questo tema: S. GIORDANO, *I Papi e l'Europa nella prima età moderna: le istruzioni generali ai nunzi*, in *Tra Parigi e Roma. L'opera storiografica di Padre Pierre Blet, S.J. (1918-2009)* in «Archivium Historiae Pontificiae», 48, 2010, pp. 55-82.

¹⁵ G. ALBERIGO, *Diplomazia e vita della Chiesa nel secolo XVI*, in «Critica Storica», 1, 1962, pp. 49-69.

¹⁶ *Ibidem*.

dell'istituzione stessa, ma anche le condizioni di vita e i problemi dell'uomo europeo fornendo strumenti utili non soltanto per la storia della Chiesa ma anche per la conoscenza della realtà europea sotto l'aspetto culturale, politico e sociale. Partendo da queste premesse Pierre Blet proponeva di pubblicare le istruzioni che la Segreteria di Stato era solita consegnare ai diplomatici pontifici all'inizio della loro missione partendo dal pontificato di Gregorio XIII fino alla pace di Vestfalia. Le istruzioni, infatti, raccoglievano la corrispondenza tra la curia romana e i nunzi, descrivevano le questioni politiche giurisdizionali ed ecclesiastiche dei territori in cui i nunzi erano inviati offrendo, così, un'utile testimonianza degli obiettivi della politica pontificia.

Attualmente i testi pubblicati coprono l'arco di tre pontificati: Clemente VII¹⁷, Paolo V¹⁸ e Gregorio XV¹⁹. Queste edizioni rappresentano un utile strumento per la conoscenza del personale diplomatico poiché hanno consentito di studiare i legami familiari e clientelari, la formazione, la carriera contribuendo alla conoscenza di un corpo sociale la cui caratteristica non è soltanto la professionalità in campo diplomatico quanto la continuità nel servizio al Pontefice nei diversi ambiti delle attività amministrative²⁰.

Gli studi più recenti tendono a privilegiare le relazioni "estere" del papato sottolineandone il protagonismo nello scenario politico europeo. Tra questi va segnalato un contributo di Maria Antonietta Visceglia che analizza il legame tra la Roma papale e la Spagna a metà '600 in un panorama in cui il rapporto tra le due entità, che rivendicano entrambe un ruolo universalistico, è considerato nella prospettiva europea e delle relazioni internazionali. In tale ottica le istruzioni generali ai nunzi sono analizzate alla luce anche del rinnovamento metodologico che ha investito la più recente storia diplomatica mettendola in relazione con la storia politica e militare. La figura del nunzio viene così valorizzata non solo nella sua funzione di emissario papale ma anche in qualità di «mediatore politico, tanto più efficace quanto più capace di creare una rete di rapporti internazionali»²¹.

Negli ultimi decenni, il pontificato di Paolo V ha goduto di una notevole fortuna storiografica. L'applicazione delle categorie della storia sociale ed economica alla storia del pontificato ha consentito di analizzare i meccanismi di governo della Chiesa cattolica e dello Stato pontificio nei primi venti anni del Seicento. In particolare, è emerso che anche la Chiesa si avvale di strumenti propri dell'antico regime in cui «la concezione privatistica dello Stato supponeva un'ampia discrezionalità nella scelta del personale responsabile dell'amministrazione e in cui la distinzione tra amministrazione ecclesiastica e amministrazione statale era lontana dall'essere definita»²².

¹⁷ K. JAITNER, *Die Hauptinstruktionem Clemens' XVII, für die Nuntien und legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605*, Tübingen, Max Niemeyer, 1984.

¹⁸ S. GIORDANO, *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2003. Tra i contributi su questo pontefice, i citati studi di Reinhard che ha studiato le relazioni tra Paolo V e il Mediterraneo spagnolo, gli studi di Emich sul "sistema" creato e amministrato dal cardinale nipote Scipione Caffarelli Borghese destinato a creare solide basi per la costruzione del potere e dello "status" della famiglia.

¹⁹ K. JAITNER, *Die Hauptinstruktionem Gregors XV. Für Nuntien und Gesandten an den europäshen Fürstenhöfen 1621-1623*, Tübingen, ed. Klaus Jaitner, 1984.

²⁰ M. A. VISCEGLIA, *Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti*, Roma, Bulzoni, 2010.

²¹ Ivi, p. 11.

²² S. GIORDANO, "Conservare la religione cattolica" e "difendere la libertà ecclesiastica". *Prospettive del pontificato di Paolo V*, in *La canonizzazione di Santa Francesca Romana. Santità, cultura e istituzioni a Roma tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno internazionale, Roma, 19-21 novembre 2009, pp. 79-97.

In questo contesto, la categoria di *Mikropolitik* utilizzata da Wolfgang Reinhard²³, ha costituito la chiave di lettura del “sistema Borghese”, incentrato sulla divisione dei ruoli tra il papa e il cardinale nipote, il primo impegnato nel governo della Chiesa, il secondo a consolidare la posizione sociale della famiglia attraverso una rete di relazioni con le case regnanti dell’Europa del tempo²⁴.

Lo stesso Reinhard, successivamente, ha dedicato a Paolo V uno studio specifico dal momento che gli anni del suo pontificato rappresentano un punto di equilibrio nella vicenda del pontificato romano che si snoda tra la fine del Concilio di Trento e la pace di Vestfalia²⁵.

Durante questo pontificato la situazione delle nunziature non subisce grandi cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Funzionano stabilmente quelle di Bruxelles, Colonia, Firenze, Francia, Graz, Napoli, Polonia, Savoia, Spagna Svizzera e Venezia. A Napoli e in Spagna il nunzio possiede anche la facoltà di collettore, mentre in Portogallo il collettore si dedica a questioni di natura religiosa e giurisdizionale.

Intensa risulta anche l’attività diplomatica di Paolo V. Questa comprende il mantenimento delle rappresentanze stabili in cui sono incluse le nunziature, la collettoria di Portogallo, la legazione di Avignone e l’inquisizione a Malta²⁶. Per le 81 missioni verificatesi nel corso del suo pontificato Paolo V impiega 66 inviati, 5 cardinali e 47 diplomatici. Inoltre, per le occasioni che coinvolgono membri di famiglie regnanti, vengono inviati in missione cardinali legati.

Gli inviati pontifici presso i sovrani rappresentano il papa in quanto capo dello Stato della Chiesa.

I nunzi, all’inizio della propria missione, ricevono una varietà di documenti: una o più istruzioni, due cifre, una per comunicare con la Segreteria di Stato e l’altra con i colleghi, i brevi di facoltà indirizzati al nunzio, lettere credenziali indirizzate al sovrano, lettere commendatizie destinate ai familiari del sovrano e ai dignitari laici e ecclesiastici, lettere del cardinale Nipote indirizzate sia al sovrano che ai dignitari. Mentre l’ambito politico della missione è definito nei *brevi* e in alcuni capitoli dell’istruzione, l’ambito ecclesiastico viene specificato nelle facoltà conferite al nunzio, differenti a seconda del

²³ W. REINHARD, *Freunde und Kreaturen. “Verflechtung” als Konzept zur Erforschung historischer Römischer Oligarchie um 1600*, Verlag Ernst Vogel, München 1979; *Paul V. Borghese (1605-1621)*, Stuttgart, Hiersemann, 2009. Questo “sistema” viene ulteriormente perfezionato dai Barberini grazie al fatto che i membri della famiglia collocati ai vertici della curia furono numerosi. Il sistema di potere dei Barberini denominato “sfera padronale” è stato ulteriormente approfondito da Markus Völkel che ha studiato le istituzioni in cui erano presenti familiari del papa. Questi parteciparono al complesso sistema di controllo esistente presso la curia romana e nello stato pontificio svolgendo diverse funzioni applicando in modo più sistematico e capillare il sistema di governo inaugurato dai Borghese. Per questi temi: M. VÖLKE, *Römische Kardinalhaushalte des 17. Jahrhunderts Borghese-Barberini-Chigi*, Tübingen, De Gruyter, 1993.

²⁴ Su questo tema: K. JAITNER, *Il nepotismo di papa Clemente VII (1592-1605): il dramma del cardinale Cinzio Aldobrandini*, in «Archivio Storico Italiano», 1, 1988, pp. 57-93; A. MENNITI IPPOLITO, *Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI- e XVII secolo*, Roma, Viella, 2008.

²⁵ Per la biografia di Paolo V: W. REINHARD, *Paolo V*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 277-292.

²⁶ L’inquisitore a Malta aveva giurisdizione a Malta e sulle isole vicine soggette al Gran Maestro dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme, doveva procedere di concerto con il vescovo di Malta e con il Gran Maestro. Aveva facoltà di terminare i processi con pene variabili dalla pena capitale all’assoluzione, di comminare l’interdetto, di giudicare crimini e irrogare condanne capitali senza incorrere nelle censure ecclesiastiche. Era inoltre deputato commissario e delegato della Sede Apostolica nei rapporti con il Gran Maestro e l’ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

contesto in cui il diplomatico è chiamato a operare²⁷.

Particolarmente ampie risultano le facoltà attribuite al nunzio. Tra queste quella di visitare chiese, intervenire contro i delinquenti, giudicare le cause criminali, civili, miste e matrimoniali, comminare censure e pene ecclesiastiche, sciogliere i giuramenti, assolvere da pene e censure, concedere ai detentori di benefici ecclesiastici la facoltà di affittarli o permutarli. Piuttosto atipiche risultano, invece, le facoltà concesse al nunzio a Napoli che svolge anche la funzione di collettore generale del Regno. La sua giurisdizione si estende al Regno di Napoli e alla città di Benevento, territorio pontificio. Ha facoltà di esigere i diritti della Camera apostolica e agire a suo nome, dispone di autorità su tutti gli ecclesiastici, compresi vescovi e arcivescovi, può emettere sentenze definitive. Nel contesto della lotta al banditismo, inoltre, può procedere contro gli ecclesiastici che favoriscono i delinquenti, con facoltà di incarcerarli e punirli anche con sentenze capitali²⁸.

Al nunzio in Spagna, a partire dal 1596, viene assegnata anche la funzione di collettore con competenza sui territori oltre oceano: ha potere di riscuotere tutti i diritti spettanti alla Camera apostolica da persone e istituzioni ecclesiastiche e laiche anche a titolo di annate e spogli, riceve i conti dei subcollettori e degli altri ufficiali, giudica le questioni concernenti la camera apostolica, può infliggere pene ecclesiastiche e sequestrare beni a qualsiasi persona. Può inoltre procedere contro chiunque ostacoli la sua autorità, ha facoltà di risolvere contenziosi in via amministrativa, è tenuto a rendere conto alla Camera della sua amministrazione entro un lasso di tempo non superiore ai due anni. La giurisdizione del collettore di Portogallo si estende al Portogallo, Algarve, Africa, Brasile, Guinea, India e agli altri territori soggetti alla corona di Portogallo con le stesse facoltà concesse al collettore di Madrid. Ai nunzi e delegati inviati nei territori dell'Impero vengono conferite, invece, facoltà tipicamente inquisitoriali come assolvere gli eretici e leggere i libri proibiti.

Di particolare interesse le istruzioni impartite ai nunzi in cui appaiono con frequenza due concetti: «la conservazione et aumento della religione cattolica» e la «difesa della libertà ecclesiastica».

Si tratta di due aspetti complementari della stessa realtà dal momento che l'espressione «religione cattolica» indica nei territori dell'Impero e in quelli in cui convivono cattolici e protestanti «quell'insieme di situazioni acquisite che assicuravano il controllo del territorio da parte dei cattolici»²⁹. Il tema della libertà ecclesiastica riguarda, invece, i rapporti tra Stato e Chiesa.

Nel momento in cui lo Stato andava sempre più definendo le proprie competenze, elaborava anche una politica ecclesiastica autonoma spesso fonte di attriti di cui sono espressione i numerosi conflitti di giurisdizione. Al tempo di Paolo V i conflitti riguardavano prevalentemente questioni quali il foro ecclesiastico, controversie feudali, diritti di spoglio, il controllo sui religiosi esenti e gli ordini militari. Paolo V si mostrò particolarmente attento all'applicazione dei decreti tridentini. Il 19 ottobre 1605 ricordò l'obbligo di residenza imposto agli ecclesiastici dando ordine al vicario di Roma di

²⁷ Il principale documento era designato dalla Segreteria dei Brevi come *facultates generales* mentre concessioni più specifiche erano contenute in altri *brevi* particolari. Per questi temi: S. GIORDANO, *Le istruzioni generali di Paolo V*, cit.

²⁸ Per questi temi: M. A. NOTO, *Tra sovrano pontefice e Regno di Napoli. Riforma cattolica e Controriforma a Benevento*, Manduria, Piero Lacaita Editore, 2003.

²⁹ Ivi, p. 78. In questo concetto sono inclusi il possesso dei luoghi di culto e i benefici ecclesiastici, il controllo sulle istituzioni politiche, il possesso da parte dei vescovi e capitoli delle prerogative tradizionali tra cui anche la libertà di azione pastorale.

notificarlo a tutti i vescovi. Per migliorare la situazione generale degli ordini religiosi si affidò all'azione degli ordini riformati come i Cappuccini e i Carmelitani Scalzi e a istituti di nuova formazione come i Gesuiti e i Somaschi impegnati nell'educazione dei giovani.

Nei territori soggetti alla giurisdizione spagnola numerosi furono, invece, i conflitti di giurisdizione. In Spagna l'amministrazione utilizzava frequentemente il *recurso de fuerza* e la *retención de la bulas* come strumenti per limitare l'intervento ecclesiastico nelle materie miste tanto che la pubblicazione della bolla *In coena Domini* fu ampiamente ostacolata dalle autorità civili e spesso trascurata dai vescovi. Nel Regno di Napoli le controversie riguardavano, prevalentemente, la riscossione degli spogli, il diritto d'asilo e il rispetto del foro ecclesiastico. In Portogallo la giurisdizione ecclesiastica era fortemente limitata dai tribunali secolari che rivendicavano competenze nelle cause di vescovi, arcivescovi e altri chierici esenti che si ritenevano in diritto di far applicare o meno le disposizioni della Chiesa.

Alla stessa stregua era da considerarsi l'impegno della Chiesa nella gestione dell'Impero in cui la secolarizzazione dei principati ecclesiastici avvenuta nel secolo XVI in favore dei protestanti aveva significato la sparizione delle strutture ecclesiastiche e della confessione religiosa in vaste aree imperiali. Altrettanto importante per la Chiesa era il mantenimento di buoni rapporti con i sovrani cattolici e «la conservazione della pace universale, perché senza di essa prevede la Santità Sua una infinità di inconvenienti et di gravissimi mali et danni alla religione cattolica, alla Santa Sede e a tutta la cristianità»³⁰.

Il programma religioso basato su vescovi, religiosi, formazione del clero e controllo dei libri si inseriva nella questione del controllo del territorio.

Le nunziature apostoliche nel Regno di Napoli tra Cinquecento e Seicento: le istruzioni ai nunzi

Nel Regno di Napoli l'avvio di questo nuovo corso religioso coincise con una attiva battaglia voluta dalla Chiesa per la conservazione della libertà e della giurisdizione ecclesiastica.

Scrive Giannone:

Si fecero dipendere da Roma le collazioni di quasi tutti i beneficii, colle riserve, grazie, aspettative, prevenzioni, annate e pensioni; e la maggior parte dei beneficii più sostanziosi furono posti in commenda. Tutti gli arcivescovadi, vescovadi, badie, priorati e prepositure furono tirati in Roma. Le indulgenze che a questi tempi più del solito erano concesse da' pontefici, le dispense, le decime che erano imposte a cleri, e tanti altri emolumenti tiravano alla Camera apostolica grandi ricchezze. Ma sopra ogni altro, dagli spogli, particolarmente in Italia, si tiravano somme considerabilissime³¹.

Alla fine del secolo XV, grazie al vasto numero di episcopati e alla continua intromissione nella gestione dei beni ecclesiastici, la Chiesa occupava un ruolo di grande

³⁰ Istruzione a Giovanni Garzia Millini, nunzio in Spagna, in S. GIORDANO, *Le istruzioni di Paolo V*, cit., p. 298. M. C. GIANNINI, *Politica spagnola e giurisdizione ecclesiastica nello stato di Milano: il conflitto tra il cardinale Federico Borromeo e il visidador regio don Felipe de Haro*, in «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna», 6, 1992, pp. 195-226.

³¹ P. GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, a cura di A. MARONGIU, VI, Milano, Marzorati, 1971, pp. 444-445.

prestigio nel Regno.

Sulla diplomazia e sui nunzi Giannone scrive che fin dai tempi di re Carlo I d'Angiò

hassi de' nunzi della sede apostolica residenti in Napoli destinati per collettori dell'entrate che nel regno teneva la sede apostolica, la quale sin dai tempi antichi avea in Napoli e alcune sue province particolari patrimonio, i quali nel corso di più secoli si andarono sempre più avanzando³².

Anche quando la struttura della nunziatura fu stabilmente costituita gli affari della collettoria rimasero comunque rilevanti.

La figura del nunzio rimase tuttavia solo in parte legata a quella del collettore da cui aveva avuto origine. Nel 1568 alla Monarchia che chiedeva al viceré, duca di Alcalá, «se il nunzio, che risiede in Napoli, tiene titolo e nome di nunzio ovvero se fosse commessario o collettore»³³, questi rispondeva che la figura del nunzio non aveva mai avuto «loco in nessun atto pubblico» o «nelle congregazioni che si sono fatte dei baroni»³⁴. Nel 1569 Filippo II decretò che il nunzio avesse di diritto la precedenza su «todas las personas así eclesiasticas como seculares desso Reyno».

Secondo Galasso il riconoscimento effettivo che Roma era riuscita a ottenere per il suo inviato a Napoli conferiva al nunzio «accreditato direttamente dal viceré e non da Madrid, un rilievo di fatto, che si sostanzialmente poi notevolmente delle molte materie da trattare *in loco* per effetto della forte posizione della Chiesa nel Regno»³⁵. Indiscutibile per i nunzi inviati a Napoli rimaneva il principio che «come nunzio rappresentante la persona di Sua Santità gli compete la soprintendenza di tutti i negozi ecclesiastici»³⁶. Veniva indicata, così, la vera essenza della Nunziatura.

La rilevanza della giurisdizione ecclesiastica in un paese feudo della Chiesa aveva spinto il potere regio a cercare di limitare al massimo quella giurisdizione e aveva reso più difficile anche lo svolgimento delle funzioni di collettoria. Una volta ottenuto il riconoscimento come rappresentante personale del Papa ne conseguiva, per il nunzio, il riconoscimento della qualità, appunto, di nunzio, e la competenza su tutti gli affari ecclesiastici «laddove altrimenti la Nunziatura si ridurrebbe a semplice collettoria»³⁷.

La posizione di prestigio di cui godeva la Chiesa nel Regno si era sviluppata nei secoli grazie a un progressivo consolidamento dei suoi privilegi e dei beni materiali in misura superiore agli altri paesi europei. L'accordo tra Roma e il Regno, risalente all'epoca angioina, non era limitato al piano politico-diplomatico e alla sistemazione e definizione degli equilibri internazionali³⁸. Esso investiva la personalità giuridica del Regno, il suo diritto interno nelle giurisdizioni e nelle procedure, il diritto successorio della Corona, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, il sistema fiscale e la prassi amministrativa. I privilegi, invece, riguardavano i benefici e la fiscalità ecclesiastica.

In particolare dipendevano da Roma

³² *Ibidem*. Su questi temi P. VILLANI, *Origini e carattere della Nunziatura di Napoli (1523-1569)*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea» vol. IX-X, Roma 1958.

³³ P. VILLANI, *Origini e carattere...*, cit., pp. 287-288.

³⁴ *Ivi*, p. 288.

³⁵ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 699.

³⁶ P. VILLANI, *Origini e carattere della Nunziatura...*, cit.

³⁷ G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, vol. II, cit., p. 700.

³⁸ *Id.*, *Storia del Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 459.

le collazioni di quasi tutti i benefici colle riserve, grazie, aspettative, prevenzioni, annate e pensioni; e la maggior parte dei benefici più sostanziosi furono posti in commenda. Tutti gli arcivescovadi, vescovadi, badie, priorati e prepositure furono tirate in Roma. Le indulgenze che a questi tempi più del solito erano concesse da' pontefici, le dispense, le decime che erano imposte a' cleri, e tanti altri emolumenti tiravano alla Camera apostolica grandi ricchezze. Ma sopra ogni altro dagli spogli, particolarmente in Italia si tiravano somme considerabilissime³⁹.

Scrive Giannone:

morto il beneficiato, prima che si fosse dato il successore, ciò che lasciava applicavasi alla Camera dei pontefici. Si mandavano collettori o sottocollettori per tutto, li quali con severe estorsioni mettevano in conto di spoglie eziando gli ornamenti delle chiese, e davano molta molestia agli eredi sopra i beni acquistati dal defunto con industria o cavati dal suo patrimonio, e in dubbio di quale qualità fossero i beni, sentenziavano a favore della Camera, e coloro che a essi si opponevano erano travagliati con scomuniche e censure⁴⁰.

Altra materia era quella relativa al foro ecclesiastico. Già nel 1272 esisteva, infatti, una prassi che impediva ai giustizieri di citare in giudizio i chierici poiché «chiamarli a giudizio sopra il giudizio di lesa maestà ma anche sopra altre cause criminali era contro la libertà ecclesiastica»⁴¹.

I privilegi erano notevoli anche in materia di spogli delle chiese del Regno e delle competenze dei collettori e dei nunzi. Risale al periodo angioino, infatti, la competenza riconosciuta agli stessi «sui frutti ed entrate delle chiese e beni ecclesiastici vacanti de' pastori e rettori nel Regno»⁴².

Nel 1562, scriveva il nunzio Fieschi «questi signori et ministri regii cercano in tutti i modi e per tutte le vie di conculcare quella poca di giurisdizione che ha fatto la sede Apostolica in questo Regno e a lungo andare la vanno debilitando et se ne vengono redimentando»⁴³. Giudicava, inoltre, necessario che il Papa intervenisse presso «il Serenissimo Re Catholico per la conservatione della giurisdizione ecclesiastica» essendo i ministri napoletani «tanto intenti a opprimerla che in breve tempo la Sede Apostolica perderà quella autorità et rispetto che ragionevolmente deve avere per tutto»⁴⁴. Il Nunzio era spinto a tali considerazioni anche dalla Prammatica, emanata dal Viceré, il 30 agosto 1561 con la quale si ordinava «che non si pubblicino rescritti, brevi e altre provisioni apostoliche senza *Regio exequator*»⁴⁵.

Fino alla metà del Cinquecento gli ecclesiastici non vivevano, come è stato scritto, in «un'oasi di immunità totale»⁴⁶. Particolarmente incisivo appariva, infatti, l'intervento

³⁹ P. GIANNONE, *Istoria*, cit., lib. XXX, cap. VI.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ B. CHIOCCHIARELLO, *Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli ridotto in indice compendioso in cui si riferiscono per ordine ed in breve le scritture che nel medesimo si contengono di commissione reggia raccolte e in XVIII tomi divise*, Venezia, Libreria Langella Pasquale, MDCCXXI.

⁴² *Ivi*, p. 21.

⁴³ P. VILLANI, *Origine e carattere della Nunziatura...*, cit., p. 456.

⁴⁴ *Ivi*, p. 479.

⁴⁵ B. CHIOCCHIARELLO, *Archivio della Reggia Giurisdizione...*, cit., p., 47.

⁴⁶ E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in G. CHITTOLINI, G. MICCOLI, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino,

dello Stato in materia di donativi e di decime pontificie non rinunciando alla parte spettante dal prelievo delle decime. I subcollettori erano preposti all'esazione; la massa prelevata era consegnata a commissari ed esattori regi che provvedevano ad affidarla al collettore pontificio napoletano. La liquidazione dei conti, infine, era effettuata dalla Sommaria. I subcollettori, nominati per diocesi, in genere erano ecclesiastici. Scrive Giannone:

Fu antico costume nel nostro Regno che qualora i Pontefici, o per occasione di guerra contro gli infedeli o per altra ragione, imponevano decime sopra i beni ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al Re. E di questa pratica ve n'è una memoria nei nostri archivi fin dai tempi di Papa Sisto IV e del re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici, consapevoli di questo diritto, per loro volontà permettevano di esigerla; altre volte senza loro espresso volere i collettori di decime, che erano per lo più vescovi o altre persone ecclesiastiche, davano il conto delle esazioni nella Regia Camera, e li denari che esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte dei quali era riserbata per detta porzione al re spettante, altra era destinata alle persone destinate da' sommi Pontefici⁴⁷.

Prima di Trento la riscossione della decima pontificia appariva più un'articolazione del rapporto statale centro-periferia e del conseguente sistema di relazioni che un aspetto rilevante della fiscalità pontificia. Dopo Trento il quadro mutò sensibilmente mettendo in discussione i poteri dello Stato in materia di decime miste. Come sostenuto recentemente

La bolla *In Coena Domini* e le aggiunte del 1568 dislocano la materia fiscale fra i due poli dello scontro politico e della contrattazione tra Stati. Promuovono, altresì, una tendenza alla ribellione fiscale destinata a pesare non poco nel rapporto tra clero, società e Stato nel Mezzogiorno per lo meno fino alla rivolta di Masaniello⁴⁸.

In seguito, quando si pose il problema dell'applicazione delle disposizioni adottate dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento, il problema dell'equilibrio tra lo Stato e la Chiesa nel Regno emerse in tutta la sua portata. Questo «faceva della Chiesa e del mondo ecclesiastico una componente della realtà napoletana tra le più caratteristiche cospicue e determinanti»⁴⁹.

Dopo Trento alla Nunziatura napoletana furono affidate soprattutto competenze di natura fiscale in materia di collettorie pontificie. La Nunziatura acquisiva una caratterizzazione stabile: i grandi affari erano trattati a Roma o a Madrid, al nunzio spettava la vigilanza sulla giurisdizione ecclesiastica e il disbrigo degli affari della Collettorie in particolare decime e spogli.

A partire dal Cinquecento la Chiesa elaborava anche meccanismi fiscali per consentire l'esenzione del clero: il fisco diventava terreno privilegiato di scontro politico, materia di contrattazione tra Papato e Spagna, strumento di attacco, da parte della Curia, alla legittimità del potere statale e di pressione ecclesiastica sulla società meridionale. Già nel 1541 un decreto della Regia Camera della Sommaria fissava i criteri per l'immunità fiscale degli ecclesiastici: tutti coloro che volevano usufruire di tale privilegio dovevano «avere l'ordini sacri, vivere clericaliter, andare con abito e tonsura e servire in divinis»⁵⁰.

Einaudi, 1986, p. 189

⁴⁷ P. GIANNONE, *Istoria*, cit., p. 186.

⁴⁸ A. MUSI, *Fisco, religione e Stato nell'età confessionale (secoli XVI-XVII)*, in H. KELLENBENZ, P. PRODI (a cura di), *Fisco religione e stato nell'età confessionale*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 427-457.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Biblioteca Napoletana di Storia Patria, (in seguito BNSP), Ms. XXIII.A.4, t. IV, ff. 169v-173r.

Restavano esclusi i “chierici selvaggi” ovvero coloro che avevano ricevuto quattro ordini minori o la prima tonsura ma non vivevano da chierici e non indossavano gli abiti clericali. Gli ecclesiastici che rientravano nei parametri stabiliti erano esenti dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie, limitatamente ai beni mobili e immobili di proprietà personale pervenuti per legittima successione⁵¹. Riguardo a dazi e gabelle le Università erano tenute ad accordare immunità fiscale agli ecclesiastici per i redditi delle loro proprietà e dei benefici. Il decreto della Sommaria fissava anche la quantità di beni esenti a cui avevano diritto gli ecclesiastici privi di benefici: un rotolo di carne fresca al giorno, 25 tomoli di grano, 30 rotoli di cacio, tre stai d’olio e due botti di vino.

Nelle istruzioni impartite ai nunzi risultano ben definiti gli obiettivi della Nunziatura: «la manutenzione e la defensione dell’immunità e giurisdizione ecclesiastica in quel Regno e l’altra esser diligente et accurato esattore di tutti gli spogli e frutti delle chiese vacanti pertinenti a questa S.ta Sede»⁵².

Nelle istruzioni al nunzio Aldobrandini nel 1592 le competenze della nunziatura erano dettagliatamente indicate. Essa aveva «per principali obbietti due negozii»⁵³:

Uno, e il principale, è la defensione della giurisdizione ecclesiastica; il secondo è la recollezione delli emolumenti spettanti alla Reverenda Camera Apostolica così per via delli spogli come delle composizioni fatte in occasione delli detti spogli con capitoli e cleri, e, ultimamente, li frutti pendenti e inesatti *pro rata temporis*, secondo le dichiarazioni della Santa Memoria di papa Sisto V, frutti mal percetti per ragioni de’ titoli infetti, negoziazioni illecite e altre cose quali alla giornata possono occorrere e vengono date nel nome di collettorìa.

Indiscutibile per il nunzio era il fondamento che «come nunzio rappresentante la persona di sua santità gli compete la soprintendenza di tutti i negozii ecclesiastici»⁵⁴.

Nel 1605 il cardinale Borghese scriveva che nel Regno «si moltiplicano ogni giorno gli inconvenienti in materia di giurisdizione». Chiedeva pertanto al nunzio di elaborare

una scrittura dove si contemplano et gli aggravij che riceve la giurisdizione ecclesiastica in cotesto Regno et gli abusi con ogni altra cosa controversa e pertinente a questa materia perché la considererà et parendole di poter sperare che le cose sieno per ritenere accomodamento con dignità commune⁵⁵.

Nel 1616, al punto 3 dell’istruzione a Paolo Emilio Filonardi veniva specificato che la difesa della giurisdizione

consiste quando da ministri regii viene impedita l’esecuzione delle sentenze, mandati esecutivi, citationi e altre cose simili, che sono invitati da diversi tribunali di Roma, o vero molte sorte di

⁵¹ Per questi temi: R. GIURA LONGO, *La bolla In Coena Domini e le franchigie al clero meridionale*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania» XXII, 1963, pp. 81-128; M. ROSA, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVII)*, in «Quaderni Storici», XIV, 1979, pp. 1015-1055; A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moderno*, Napoli, Guida 1991; M. C. GIANNINI, «*Ad conservandam ecclesiasticam immunitatem?* L’esonazione del clero della città di Napoli tra finanze cittadine e fiscalità papale (1535-1618)», in «Studia historica. Historia moderna», 34, 2012, pp. 171-222.

⁵² Istruzioni a Paolo Emilio Filonardi, in S. GIORDANO, *Le istruzioni...*, cit., pp. 1006-1014.

⁵³ P. VILLANI, *Origini...*, cit., pp.435-439.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ S. GIORDANO, *Le nunziature...*, cit., *Card. Scipione Borghese al Nunzio*, p. 335.

aggravii che molte volte sono fatte ai prelati e persone ecclesiastiche nel regno non solo dalla corte e ministri regi ma anche da baroni; onde sono le parti del nuntio pigliare protezione, fondata però in giustizia, delle persone e cose ecclesiastiche, massime quando sarà rievocata dalli detti prelati e persone qui della corte, parlandone efficacemente al viceré, regenti et altri che bisogna, defendendo con ogni studio, diligenza, prudenza e destrezza la giurisdizione ecclesiastica⁵⁶.

Particolarmente sentita da Roma era anche la questione degli spogli cioè

il diritto di acquisire beni mobili di ecclesiastici di rango, soprattutto di vescovi che non avessero la *facultas testandi*, beni che si fossero trovati al momento della loro morte acquistati con rendite ecclesiastiche, purchè non destinati al culto, e quei frutti, crediti o rendite in natura o in denaro non ancora riscossi⁵⁷.

L'istruzione menzionava, infatti, il caso di padre Arce, vescovo di Cassano e confessore del viceré il cui patrimonio consistente in

quadri, libri, alcuni argenti, scrigni reliquiarii e cose simili può valere da 6.000 ducati incirca. Lasciò anche il detto vescovo alcune Somme di denari contanti, che si dicevano parte in mano alla viceregina e parte ne' banchi. Et havendo il viceré fatta istanza a N.s. re per la gratia di tutto lo spoglio, Sua S.tà disse che si sarebbe contentata di donare ad esso viceré la libreria e li quadri e mobili al duca di Lerma e alla viceregina come si presupponeva che detto vescovo di Cassano avesse disposto, riservando la S.tà Sua per la camera apostolica tutti i denari contanti⁵⁸.

Nell'istruzione si suggeriva di «procedere urbanamente per non causare disguidi»⁵⁹ poiché il vescovo pur avendo la facoltà di fare testamento era morto fuori residenza: «la somma dunque è che se non vogliono la grazia nel modo suddetto N.ro S.re non ci vuol fare altro e si porta però attendere a tutto lo spoglio per la camera»⁶⁰.

Al punto quattro dell'istruzione era specificato che

ha il nunzio l'esattione degli spogli in tutto quanto il Regno, deputa subcollettori, che nel principio non si possono rimuovere per haver informatione. Hora particolarmente è da avvertire di non confermare nessuno se prima non havranno reso conto e pagato quanto dovranno alla camera, di che sarà bene che V.E. si lasci intendere, perché molti che premono di essere confirmati a pagare quanto devono e, quel che più importa, si vedrà nella revisione de' conti chi avrà fatto bene l'ufficio suo e chi merita di essere confermato o rimosso⁶¹.

Si specificava ancora che la facoltà riconosciuta al nunzio di poter incarcerare i subcollettori «per non havere a ricorrere a giudizi laici essendosi visto per esperienza che quanto è occorso servirsi del mezzo et autorità loro mai si è recuperato il credito»⁶².

⁵⁶ S. GIORDANO, *Le istruzioni...*, cit., p. 1008.

⁵⁷ M. ROSA, *La chiesa meridionale nell'età della controriforma*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 301-302.

⁵⁸ S. GIORDANO, *Le istruzioni...*, cit., p. 1010.

⁵⁹ Ivi p. 1011.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Ivi, p. 1008.

⁶² *Ibidem*. Nel caso di spogli importanti per morte dei vescovi o prelati «si suole mandare huomo a posta, non fidandosi di subcollettori, et avvertire che nel vendere la robba degli spogli si sogliono fare di molte fraudi da subcollettori, facendo offerire molto meno di quel che valgono».

Nel 1616 il nunzio Filonardi avvisava il cardinale Borghese che la città di Napoli intendeva far fronte ai debiti contratti con l'imposizione di un grano per rotolo di carne e una tassa sulla farina per il pane fatto in casa⁶³. In quegli stessi giorni gli eletti scrivevano al Papa per informarlo delle gravi difficoltà finanziarie della città: pur essendo intenzionati a provvedere alla franchigia per gli ecclesiastici, supplicavano Paolo V di lasciare il denaro in questione nelle mani della città perché potesse essere utilizzato per l'estinzione di altri debiti e per altre necessità⁶⁴. Al nunzio Filonardi era raccomandato di seguire da vicino la questione per tutelare l'immunità ecclesiastica. Nei giorni successivi, tuttavia, il nunzio fu costretto a scontrarsi con l'indisponibilità degli eletti a portare a 5mila ducati la quota di franchigia del clero. Gli eletti, infatti, riferirono al Viceré che la Santa Sede ricavava ogni anno 50mila ducati dalle gabelle napoletane e che per questo

per ragioni di buon governo facesse trovar modo che la medesima città di Napoli non fosse di peggior conditione del resto di questo Regno, di Palermo et di Milano che non contribuiscono cosa alcuna alla sede apostolica per le gabelle che esigono⁶⁵.

Il Filonardi, dopo aver ricevuto raccomandazione dal cardinale Borghese «che gli eletti non possono essigere dagli ecclesiastici la gabella senza incorrere in censure»,⁶⁶ presentava al Viceré un breve papale che lo autorizzava a chiudere un accordo con gli eletti. Alla fine di ottobre del 1617 il nunzio stipulava un accordo in base al quale le nuove franchigie del clero erano fissate in 9.200 ducati annui. Il 30 dicembre 1617 gli eletti formalizzavano l'accordo davanti al notaio: la città di Napoli si impegnava a versare 7.000 ducati a titolo di franchigia per la gabella del secondo grano a tomolo al clero secolare e al clero regolare, ai luoghi pii, all'Ospedale dell'Annunziata al seminario e alle cappelle e luoghi pii di giuspatronato regio. Il documento si concludeva poi con due clausole di salvaguardia: la prima stabiliva che, qualora tutte le gabelle fossero state abolite, la città non avrebbe più dovuto corrispondere le relative franchigie, la seconda, invece, stabiliva che l'accordo doveva essere ratificato dal papa⁶⁷.

Grazie a un rendiconto del nunzio, redatto prima di lasciare la nunziatura nel 1621, è possibile avere un quadro della concreta attuazione degli accordi: circa il 66% delle franchigie era destinato a Roma. Tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII secolo il clero riprende con vigore la difesa delle tradizionali immunità ecclesiastiche e riafferma i suoi privilegi e la sua giurisdizione in tutta la loro ampiezza. Il Regno di Napoli, come è stato evidenziato, per quasi un secolo figura al primo posto nella gerarchia contributiva degli Stati italiani e nel trasferimento di risorse finanziarie verso Roma⁶⁸.

A metà Seicento «quello che in teoria rappresentava il riconoscimento dell'immunità fiscale del clero napoletano era oramai – per i suoi due terzi – divenuta una voce della fiscalità papale»⁶⁹.

⁶³ Archivio Segreto Vaticano (in seguito ASG) *Segr. Stato, Napoli*, vol. 23, f.177. Nel 1616 il debito accumulato dalla città di Napoli ammontava a 10.113.601 ducati. Il bilancio indicava tra le uscite franchigie ecclesiastiche per 40.880 ducati.

⁶⁴ Biblioteca Apostolica Vaticana, (in seguito BAV) *ms. Boncompagni-Ludovisi*, b. 49, ff. 353-354.

⁶⁵ ASV, *Segr. Stato, Napoli*, vol. 23, ff. 94-95.

⁶⁶ ASV, *Fondo Borghese*, vol. 900, ff. 96v-97r.

⁶⁷ BAV, *ms. Borgh. Lat.*, ff. 122-136r.

⁶⁸ A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo*, cit., p. 221.

⁶⁹ M. C. GIANNINI, «*Ad conservandam ecclesiasticam immunitatem*»? cit., p. 214.

